

COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sud Sardegna

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Stefana Pilloni

Comune di Portoscuso

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 05 del 21/04 /2021.

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- vista la Legge di Bilancio per il 2021, n.178, del 31 dicembre 2020, pubblica in Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020, Suppl. Ordinario n.16;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Portoscuso che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Portoscuso, 21 aprile 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Stefana Pilloni

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE E DOMANDE PRELIMINARI.....	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI E VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	6
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	6
Previsioni di cassa.....	9
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023.....	10
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	12
La Nota Integrativa	12
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	13
Verifica della coerenza interna	13
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	15
ENTRATE.	15
Entrate da fiscalità locale	15
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	17
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	17
Proventi dei servizi pubblici.	18
Sanzioni amministrative da codice della strada	19
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.	19
Spese di personale.....	20
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001).....	21
Spese per acquisto beni e servizi.....	21
<i>Fondo crediti di dubbi a esigibilità (FCDE)</i>	22
Fondo di riserva di competenza	23
Fondi per spese potenziali.....	23
Fondo di riserva di cassa.....	23
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	23
ORGANISMI PARTECIPATI	24
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	25
INDEBITAMENTO.....	25
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	27
CONCLUSIONI.....	28

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta D.ssa Stefana Pilloni nominata Revisore dei Conti del Comune di Portoscuso

Premesso

- che l'Ente deve redigere il Bilancio di Previsione nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs. n.267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.
- che ha ricevuto il DUP e lo schema del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023, approvati dalla Giunta Comunale in data 19/04/2020, rispettivamente con delibera n.20 e n.21 ed allegati obbligatori dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.lgs. n.267/2000 e il D.lgs. 118/2011, lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione, il regolamento di contabilità e i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. 267/2000, in data 19/04/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023.

L'Organo di Revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE E DOMANDE PRELIMINARI

Il Comune di Portoscuso registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 5011 abitanti.

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio, rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL;

Il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno (GU n.13 del 18 gennaio 2021), ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 degli Enti Locali, al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio;

Il Decreto Legge n.41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni), all'art.30, comma 4, ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023;

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al

DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP);

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI E VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'Organo Consiliare ha approvato con delibera n. 20 del 29 giugno 2020 il Rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'Organo di Revisione formulata con verbale n.13 in data 05 giugno 2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 110.774,64, interamente di parte corrente;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	15.211.856,55
di cui:	
a) Fondi vincolati	884.959,58
b) Fondi accantonati	1.850.068,07
c) Fondi destinati ad investimento	5.984.849,06
d) Fondi liberi	6.491.979,84
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	15.211.856,55

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

SITUAZIONE DI CASSA			
	2018	2019	2020
Disponibilità	15.693.724,01	12.862.278,83	12.752.418,58
di cui cassa vincolata			
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.			

Si evidenzia che la disponibilità di cassa al 31/12/2020, è provvisoria e che soltanto con la chiusura del Rendiconto 2020 si avrà una disponibilità definitiva.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	662.843,13			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	4.404.180,79			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	2.122.854,83	77.726,15		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	3.841.250,51	4.129.997,87	4.074.783,55	4.054.783,55
1	<i>Trasferimenti correnti</i>	5.425.999,79	4.822.288,23	4.734.343,69	4.723.990,58
2	<i>Entrate extratributarie</i>	1.155.600,00	1.158.600,00	1.153.600,00	1.153.600,00
3	<i>Entrate in conto capitale</i>	4.053.900,57	3.170.404,89	3.656.012,31	3.161.668,90
4	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>				
5	<i>Accensione prestiti</i>				
6	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>				
7	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	TOTALE	16.476.750,87	15.281.290,99	15.618.739,55	15.094.043,03
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	23.666.629,62	15.359.017,14	15.618.739,55	15.094.043,03

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	10.982.672,91	9.722.295,53	9.565.612,90	9.545.976,03
		<i>di cui già impegnato</i>				
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	(0,00)	(0,00)
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	10.537.592,55	3.494.974,09	3.918.012,31	3.417.776,40
		<i>di cui già impegnato</i>				
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	(0,00)	(0,00)
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	146.364,16	141.747,52	135.114,34	130.290,60
		<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	23.666.629,62	15.359.017,14	15.618.739,55	15.094.043,03
		<i>di cui già impegnato</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	23.666.629,62	15.359.017,14	15.618.739,55	15.094.043,03
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

L'Ente non ha applicato al bilancio di previsione 2021/2023 alcun avanzo presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche

L'Ente non ha costituito alcun Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nel Bilancio di Previsione 2021-2022 e 2023.

Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	12.752.418,58
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.083.525,96
2	Trasferimenti correnti	5.144.878,45
3	Entrate extratributarie	1.478.995,27
4	Entrate in conto capitale	11.283.593,44
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
6	Accensione prestiti	415.142,80
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.174.502,02
	TOTALE TITOLI	27.580.637,94
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	40.333.056,52

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI ANNO 2021
TITOLI		
1	Spese correnti	12.867.924,77
2	Spese in conto capitale	10.329.008,04
3	Spese per incremento attività finanziarie	
4	Rimborsamento di prestiti	141.747,52
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.096.408,43
	TOTALE TITOLI	25.435.088,76
	SALDO DI CASSA	14.897.967,76

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL;

L'Organo di Revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.

L'Organo di Revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati.

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	10.110.886,10	9.962.727,24	9.932.374,13
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)	9.722.295,53	9.565.612,90	9.545.976,03
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		419.637,24	411.562,24	403.487,24
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	141.747,52	135.114,34	130.290,60
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		246.843,05	262.000,00	256.107,50
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	17.726,15	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		264.569,20	262.000,00	256.107,50
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				

Il fondo crediti di dubbia esigibilità riportato in tabella, riguarda solo gli importi accertati e riscossi nei rispettivi esercizi.

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	60.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.170.404,89	3.656.012,31	3.161.668,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	264.569,20	262.000,00	256.107,50
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.494.974,09	3.918.012,31	3.417.776,40
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.				
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.				
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.				

Utilizzo proventi alienazioni

L'Ente, non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, non utilizzando cioè proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote di capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente non ha previsto l'utilizzo di proventi da alienazione a finanziamento delle quote capitale di mutui e boc.

L'Ente intende utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali, per il finanziamento di spese in conto capitale

Risorse derivanti da rinegoiazione mutui

Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

a) operazioni di rinegoiazione di mutui

b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

L'Ente non ha rinegoziato mutui.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Le previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 utilizzano entrate non ripetitive (ad esempio derivanti dalla lotta all'evasione tributaria e tariffaria, sanzioni codice della strada, o), per il finanziamento, rispettivamente, di spesa corrente e di spesa di investimento.

La Nota Integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Si evidenzia che l'Ente non ha contratto e non intende contrarre in tutto il triennio considerato, mutui e finanziamenti per sostenere spese d'investimento;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi. Si evidenzia che l'Ente non ha stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato per gli anni 2021-2023 per le motivazioni già segnalate più sopra;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'Organo di Revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'Organo di Revisione, dopo una attenta analisi, ha espresso parere favorevole, nell'ambito della presente relazione al bilancio di previsione 2021-2023, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore.

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici.

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, è stato adottato dall'Organo esecutivo con atto n.10 del 12/03/2021, e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

S'invita, l'Ente ad eseguire una attenta programmazione delle spese di investimento tenendo conto dei tempi di aggiudicazione, esecuzione ed esigibilità.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Con delibera di Giunta Comunale n.10 del 12.03.2021 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021-2023, è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Sul programmazione biennale di acquisti e servizi, l'Organo di Revisione esprime parere obbligatorio quale strumento di programmazione nell'ambito del presente parere al bilancio previsione 2021/2023.

Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 19 aprile 2021 è stata predisposta la programmazione fabbisogno personale triennio 2021-2022-2023.

Su tale atto l'Organo di Revisione, esprime parere favorevole ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001, con verbale n.04 del 13 aprile 2021;

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(Art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

Con delibera Consigliare n.04 del 01/03/2021 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Sul piano l'Organo di Revisione esprime parere obbligatorio quale strumento di programmazione nell'ambito del presente parere al bilancio previsione 2021/2023.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Ente non ha applicato l'addizionale comunale all'IRPEF.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	914.221,48	1.020.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Totale	914.221,48	1.020.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	1.047.549,30	1.047.549,30	1.047.549,30	1.047.549,30
Totale	1.047.549,30	1.047.549,30	1.047.549,30	1.047.549,30

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo della TARI ammonta ad euro 92.149,67.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente, con proposta di delibera di consiglio n.20 del 6 aprile 2021, propone di approvare il Piano Economico Finanziario anno 2021, secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019. L'Organo di Revisione, in data 08 aprile 2021, verbale n.03, ha espresso parere positivo al Piano Economico Finanziario (PEF) 2021.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Altri Tributi

Canone unico (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria).

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente con delibera di Consiglio Comunale n.08 e n.09, in data 31/03/2021, prevede di istituire:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art.1, comma 816 della Legge n.160/2019,
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della art.1, comma 837, della Legge n160/2019;

Nella stessa proposta di delibera di consiglio, propone l'approvazione del "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";

L'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sul regolamento, in data 04 marzo 2021, atto n.02;

Il gettito stimato è il seguente:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
CANONE UNICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Imposta di soggiorno

Il Comune non ha istituito l'imposta di soggiorno.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

TRIBUTO	ASSESTATO	PREV.	PREV.	PREV.
	2020	2021	2022	2023
ICI/IMU	160.000,00	360.000,00	320.000,00	300.000,00
TASI				
ADDIZIONALE IRPEF				
TARI				
TOSAP				
IMPOSTA PUBBLICITA'				
ALTRI TRIBUTI				
TOTALE	160.000,00	360.000,00	320.000,00	300.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	30.372,02	26.500,79	24.402,95

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	80.815,13		80.815,13
2020 (assestato)	120.000,00		120.000,00
2021	120.000,00		120.000,00
2022	120.000,00		120.000,00
2023	120.000,00		120.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;

- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

La Legge di Bilancio per il 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, proroga la facoltà di utilizzare i proventi delle concessione edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa, rilevando altresì che nel triennio non è previsto l'utilizzo di tali proventi per il finanziamento della spesa corrente.

Proventi dei servizi pubblici.

Si attesta che il Comune di Portoscuso, non essendo in dissesto finanziario nè strutturalmente deficitario, non è tenuto alla copertura minima del 36% dei servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	entrate/proventi	spese/costi	% di
	Previsione	Previsione	copertura
	2021	2021	
Impianti sportivi	10.000,00	164.000,00	6,10
mensa	113.000,00	113.000,00	100,00
mercato civico	10.000,00	31.500,00	31,75
trasporto alunni	26.500,00	76.500,00	34,64
inserimento in struttura	164.600,00	202.600,00	81,24
TOTALE	324.100,00	587.600,00	55,16

L'Organo di Revisione prende atto che l'ente ha lasciato invariate le tariffe dei servizi comunali.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	50.000,00	50.000,00	50.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds			
TOTALE ENTRATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	3.104,40	3.104,40	3.104,40
Percentuale fondo (%)	6,21	6,21	6,21

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 25.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

La quota vincolata per euro 25.000,00, è destinata al titolo I della spesa.

Il Collegio di Revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

La quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macroaggregati è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

Macroaggregati		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
101	redditi da lavoro dipendente	1.652.893,56	1.840.869,37	1.840.869,37
102	imposte e tasse a carico ente	84.945,11	82.806,35	82.806,35
103	acquisto beni e servizi	4.398.092,34	4.357.995,87	4.329.266,34
104	trasferimenti correnti	2.214.892,27	2.159.762,56	2.177.676,04
105	trasferimenti di tributi			
106	fondi perequativi			
107	interessi passivi	55.830,72	35.866,84	35.121,02
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	97.149,67	97.149,67	97.149,67
110	altre spese correnti	1.218.491,86	991.162,24	983.087,24
TOTALE		9.722.295,53	9.565.612,90	9.545.976,03

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e risulta coerente:

-con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 1.666.613,13, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);

-dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 106.408,77;

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.666.613,13.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2021	2022	2023
Spese macroaggregato 101	1.745.910,28	1.652.893,56	1.840.869,37	1.840.869,37
Spese macroaggregato 103	8.830,21	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Irap macroaggregato 102	89.294,34	83.445,40	81.306,35	81.306,35
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: trasferimenti al Comune capofila	19.534,92	54.354,22	54.354,22	54.354,22
Altre spese: da specificare.....				0,00
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	1.863.569,75	1.831.193,18	2.017.029,94	2.017.029,94
(-) Componenti escluse (B)	196.956,62	412.007,64	419.674,29	419.674,29
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.666.613,13	1.419.185,54	1.597.355,65	1.597.355,65
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

L'Ente nel bilancio di previsione 2021-2023, non prevede spese per incarichi di collaborazione ai sensi dell'art.7 comma 6, D.Lgs n. 165/2001.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- *i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)*
- *i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)*
- *il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)*
- *l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)*
- *i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)*
- *l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).*

Fondo crediti di dubbi a esigibilità (FCDE)

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”.

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- **dal 2021 per l'intero importo.***

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distinta-mente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Come previsto dall'art. 107 bis del DI 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/2023, della facoltà (art. 107 bis D.L. 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di Revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento (100% per gli anni 2021 e 2023).

Il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità per gli anni 2021-2022-20232 risulta come da prospetto allegato al bilancio.

L'Ente ha costituito il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel bilancio previsione 2021-2023 rispettivamente:

- anno 2021 € 419.637,24 intero importo parte corrente;

- anno 2022 € 411.562,24 intero importo parte corrente

- anno 2023 € 403.487,24 intero importo parte corrente

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macro-aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 37.000,00... pari allo 0,396% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 37.000,00... pari allo 0,398% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 37.000,00... pari allo 0,387% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

La proposta di bilancio di previsione 2021-2023 non prevede stanziamenti per accantonamenti in conto competenza per eventuali spese potenziali.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).*

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei

crediti commerciali sono tenute ad accantonare, ai sensi del comma 862, uno specifico fondo di importo pari:

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente ha provveduto ad effettuare la comunicazione dei debiti commerciali per l'esercizio 2019 e 2020.

E' stata inserita nel bilancio di previsione la somma di € 219.254,62 fondo garanzia debiti commerciali.

Sull'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali non è possibile disporre impegni e pagamenti e, a fine esercizio, esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Investimenti senza esborsi finanziari

L'Ente non ha programmato in bilancio per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'Ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'Organo di revisione rileva che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023, l'Ente non prevede di esternalizzare esercizi pubblici locali a favore di organismi partecipati direttamente o indirettamente.

L'Organo di Revisione evidenzia che la proposta di bilancio di previsione 2021-2023 non prevede accantonamenti a favore di soggetti partecipati né specifici trasferimenti da questi ultimi al Comune. In particolare, relativamente all'esame della situazione di conformità delle partecipazioni societarie all'assetto normativo vigente, il Revisore rinvia ai pareri espressi in merito alla deliberazione di approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 (parere n.24 del 16 novembre 2020) e alla revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie dell'anno 2020 (parere n.29 del 21 dicembre 2020).

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

L'Ente non prevede di esternalizzare esercizi pubblici locali a favore di organismi partecipati direttamente o indirettamente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2021	2022	2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	60.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.170.404,89	3.656.012,31	3.161.668,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	264.569,20	262.000,00	256.107,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.494.974,09 <i>0,00</i>	3.918.012,31 <i>0,00</i>	3.417.776,40 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

INDEBITAMENTO

L'Organo di Revisione ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.

L'Ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie.

L'Ente **non ha** previsto la contrazione di mutui nel bilancio 2021-2023.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	1.307.074,05	1.113.402,93	967.038,77	825.291,25	690.176,91
Nuovi prestiti (+)					
Prestiti rimborsati (-)	193.671,12	146.364,16	141.747,52	135.114,34	130.290,60
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Totale fine anno	1.113.402,93	967.038,77	825.291,25	690.176,91	559.886,31

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	62.710,96	56.030,74	55.830,72	35.866,84	35.121,02
Quota capitale	193.671,12	146.364,16	141.747,52	135.114,34	130.290,60
Totale	256.382,08	202.394,90	197.578,24	170.981,18	165.411,62

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal Responsabile Servizio Finanziario e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	62.710,96	56.030,74	55.830,72	35.866,84	35.121,02
entrate correnti	9.102.902,66	8.880.274,70	8.694.650,37	10.422.850,30	10.110.886,10
% su entrate correnti	0,69%	0,63%	0,64%	0,34%	0,35%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni aggiornate 2020 e del rendiconto 2019;
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti e al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i finanziamenti da oneri di urbanizzazione.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (31 maggio 2021 Legge di bilancio 2021). Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di Revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di Revisione

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2022-2023 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa STEFANA Pilloni